



Decreto n° 0129 / Pres.

Trieste, 29 luglio 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 1996, N. 41 (NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 <<LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE>>) IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/07/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 27/07/2021



Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera e bis) e l'articolo 20 bis in tema di sperimentazioni per l'innovazione dei servizi per le persone con disabilità;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015” con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni sul sistema salute di cui al capo I del titolo II;

Richiamato l'articolo 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>”, il quale in particolare dispone:

- al comma 1, che <<L'Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.>>;

- al comma 2, che <<Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.>>;

al comma 3, che <<Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.>>;

- al comma 4, che <<Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.>>;

Richiamati i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale 22/2019, con particolare riguardo all'articolo 11 in tema di promozione dell'innovazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 24 luglio 2020 di approvazione delle “Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità” in adempimento al disposto del sopra richiamato comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 41/1996;

Ritenuto di procedere nell'attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato comma 3 del più volte citato articolo 20 bis della legge regionale 41/1996, al fine di completare il quadro della disciplina necessaria per il perseguimento delle finalità di legge di che trattasi;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 899 del 10 giugno 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità" ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta);

Attesi i pareri favorevoli, espressi dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 21/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021, nonché dalla Consulta in data 24 giugno 2021 con nota n. 333/2021;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1040 del 2 luglio 2021, è stato approvato in via definitiva il "Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità";

Considerato che la Giunta regionale ha ritenuto successivamente di approvare la deliberazione n. 1153 del 23 luglio 2021, al fine di integrare il testo dell'articolo del regolamento approvato con la suddetta deliberazione n. 1040 del 2 luglio 2021, che è stata contestualmente revocata, inserendo una disposizione transitoria che fissi al mese di ottobre, esclusivamente per l'annualità 2021, il termine di giugno previsto dall'articolo 6, comma 1, al fine di permettere la presentazione delle domande nell'anno in corso da parte dei soggetti interessati;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 23 luglio 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -